

Causa C-661/19**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

6 settembre 2019

Giudice del rinvio:

Handelsgericht Wien (Austria)

Data della decisione di rinvio:

28 agosto 2019

Ricorrente:

Flightright GmbH

Convenuta:

Austrian Airlines AG

REPUBBLICA D'AUSTRIA

Handelsgericht Wien

Lo Handelsgericht Wien (tribunale di commercio di Vienna), in qualità di giudice d'appello [OMISSIS] nella causa proposta dalla ricorrente **Flightright GmbH**, [OMISSIS] D-[OMISSIS] Potsdam, [OMISSIS] nei confronti della convenuta **Austrian Airlines AG**, [OMISSIS] Aeroporto di Vienna, [OMISSIS] per l'importo di EUR 300, compresi interessi e spese, adito con il ricorso della ricorrente avverso la sentenza del Bezirksgericht für Handelssachen Wien [Tribunale circoscrizionale per la controversie commerciali di Vienna] del 19 dicembre 2018 [OMISSIS]

ha emesso la seguente

ordinanza

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE:

Se l'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto di passeggeri su un collegamento aereo composto da due voli senza sosta rilevante nell'aeroporto di scalo, ai fini della determinazione dell'ammontare della compensazione pecuniaria sia rilevante unicamente la [Or. 2] distanza della seconda tratta, qualora l'azione sia diretta contro il vettore aereo operativo che ha effettuato la seconda tratta nella quale si è verificata l'irregolarità e la prima tratta sia stata operata da un vettore aereo diverso.

Il procedimento è sospeso sino alla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Motivazione:

I. Fatti

I due passeggeri interessati hanno prenotato un volo di andata e ritorno da Innsbruck a Reykjavik; il volo è stato frazionato in entrambe le direzioni e inizialmente è stata raggiunta solo la destinazione Francoforte. I quattro voli (Innsbruck – Francoforte, Francoforte – Reykjavik, Reykjavik – Francoforte, Francoforte – Innsbruck) sono stati prenotati con un unico «codice di prenotazione Lufthansa».

Il viaggio di ritorno era costituito dai seguenti voli:

- **LH 869 con partenza da Keflavik diretto a Francoforte:**
 - orario programmato di partenza il 24.06.2017 alle ore 00:30
 - orario programmato di arrivo il 24.06.2017 alle ore 06:00
- **LH 1584 (OS 278) con partenza da Francoforte diretto a Innsbruck:**
 - orario programmato di partenza il 24.06.2017 alle ore 08:55
 - orario programmato di arrivo il 24.06.2017 alle ore 10:00

Il primo volo LH 869 è stato effettuato dalla Deutsche Lufthansa. Il secondo volo LH 1584 (OS 278) è stato effettuato dalla [Or. 3] convenuta. Tale volo è stato cancellato dalla Deutsche Lufthansa.

I due passeggeri sono stati trasferiti sul volo successivo:

- **LH 1234 con partenza da Francoforte diretto a Vienna:**
 - orario programmato di partenza il 24.06.2017 alle ore 08:50

- orario programmato di arrivo il 24.06.2017 alle ore 10:10

In seguito i passeggeri sono stati trasferiti in treno dall'aeroporto internazionale di Vienna a Innsbruck. Questo era il modo più rapido per condurre i passeggeri alla loro destinazione finale a Innsbruck.

Secondo il metodo della rotta ortodromica, la distanza tra l'aeroporto di Keflavik, Reykjavik, Islanda, e l'aeroporto di Innsbruck è di 2.777 km, mentre la distanza tra l'aeroporto di Francoforte e l'aeroporto di Innsbruck è inferiore a 1.500 km.

La ricorrente rappresenta i passeggeri in procedimenti contro le compagnie aeree; a tal fine, i passeggeri cedono alla stessa i propri diritti. La convenuta è una compagnia aerea.

I diritti spettanti ai due passeggeri per la cancellazione del volo e il cambio di prenotazione sono stati ceduti alla ricorrente.

In data 6 marzo 2018 la Deutsche Lufthansa ha versato alla ricorrente una compensazione pecuniaria dell'ammontare di EURO 250 per ciascun passeggero.

II. Argomenti delle parti

La ricorrente chiede EUR 300 a titolo di compensazione pecuniaria residua ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, sostenendo che sarebbe dovuta una compensazione pecuniaria di EUR 400, dal momento che la **[Or. 4]** distanza tra Reykjavik e Innsbruck sarebbe superiore a 1.500 km. La convenuta avrebbe legittimazione passiva in qualità di vettore aereo operativo. Esisterebbe un'unica prenotazione, con un codice di prenotazione unico.

La convenuta ha contestato la pretesa oggetto del ricorso quanto al suo fondamento e al suo importo e ha chiesto che il ricorso sia respinto. Ulteriori pretese dovrebbero essere fatte valere nei confronti della Deutsche Lufthansa, in quanto la convenuta non avrebbe legittimazione passiva. Non si tratterebbe di una prenotazione unica ai sensi del regolamento n. 261/2004. Il pagamento da parte della Deutsche Lufthansa costituirebbe un riconoscimento, motivo per cui non sussisterebbero diritti nei confronti della convenuta.

III. Sull'iter del procedimento:

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso nella sua interezza.

Dal punto di vista giuridico, esso ha affermato che, qualora diverse compagnie aeree operino in qualità di vettori aerei, per quantificare il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo del secondo volo si dovrebbe considerare unicamente la distanza del secondo volo.

La ricorrente avrebbe pertanto diritto unicamente ad un importo di EUR 250 per ciascun passeggero. Tale importo, tuttavia, sarebbe già stato pagato dalla Lufthansa.

La ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione, invocando l'inesattezza della valutazione giuridica e chiedendo di riformare la sentenza impugnata in modo da accogliere il ricorso nella sua interezza.

La convenuta chiede che il ricorso della ricorrente sia respinto.

Nel suo reclamo, la ricorrente contesta la tesi giuridica sostenuta dal giudice di primo grado, secondo cui ai fini della determinazione dell'ammontare [Or. 5] della compensazione pecuniaria dovuta sarebbe rilevante solo la distanza della seconda tratta.

IV. Sulla questione pregiudiziale

È controversa la questione di come procedere nell'ipotesi in cui durante un volo con prenotazione unica per il quale è previsto uno scalo, il primo volo è puntuale ma, a causa di un negato imbarco, il passeggero raggiunge la sua destinazione con un ritardo che dà diritto a compensazione pecuniaria. Secondo una decisione dell'AG Erding tedesco [tribunale circoscrizionale di Erding, Germania] [OMISSIS], il diritto a compensazione pecuniaria è riconosciuto solo per la seconda tratta, poiché i disagi e fastidi sarebbero maggiori per le tratte più lunghe ancora da effettuare, rispetto a quelle più brevi.

L'AG Köln tedesco [tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania] [OMISSIS] ha riconosciuto, per il caso di prenotazione unica del volo con esecuzione puntuale dello stesso sulla prima tratta e cancellazione della seconda tratta, unicamente una compensazione pecuniaria di EUR 250. Questo perché la protezione del passeggero sarebbe necessaria solo dopo il verificarsi dell'inconveniente e il regolamento non prevedrebbe un «effetto retroattivo» del calcolo della distanza sulle rotte già percorse senza inconvenienti.

Secondo Maruhn [OMISSIS], questi argomenti non sarebbero convincenti. In particolare, nel caso di un volo con prenotazione unica, continua a non ravvisarsi alcuna ragione per cui un volo segmentato dovrebbe derogare al principio secondo cui il ritardo alla destinazione finale è determinante per stabilire l'ammontare della compensazione pecuniaria, che deve essere calcolato sull'intera tratta.

La Corte di giustizia europea non si è ancora pronunciata sulla questione [Or. 6].

V. Sull'obbligo di rinvio e la sospensione del procedimento

Il giudice d'appello è in questo procedimento l'ultima istanza [OMISSIS]. Nell'interpretazione, in questo caso necessaria, delle questioni riguardanti il diritto

dell'Unione, non si può ritenere che l'applicazione del diritto comunitario sia così ovvia (dottrina del cosiddetto «acte-clair»), da non dare adito ad alcun ragionevole dubbio circa la soluzione delle questioni sollevate.

[OMISSIS] **Handelsgericht Wien**

[OMISSIS] [firma]

DOCUMENTO DI LAVORO